



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 ☎ 0967 / 49294-5 - Fax 0967 / 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Del.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio alle ore 17,20, convocato per determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 23/7/2015, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Migliarese Mario	x	
2	Tuccio Giuseppe	x	
3	Venuto Isabella		x
4	Lucia Francesco	x	
5	Voci Giovanni	x	
6	Russo Antonio	x	
7	Urzino Paolo	x	
8	Fiorentino Maria Assunta	x	
9	Tuccio Tiziana	x	
10	Candelieri Saverio	x	
11	Totino Roberto	x	
12	Gerace Francesco	x	
13	Fulginiti Umberto	x	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Avv. Cinzia Sandulli.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC): Esame ed Approvazione del nuovo Regolamento TARI", allegata alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Dato atto che sulla presente Proposta di Deliberazione, sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 e s.m.e.i.;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria n. 25 del 27/07/2015 Prot. n. 6237;

Illustra il punto il Sindaco il quale afferma di sottoporre all'attenzione del Consiglio l'approvazione del nuovo regolamento Tari, imposta istituita per coprire i costi del servizio dei gestione dei rifiuti. Sostiene come l'ente deve coprire per intero i costi del servizio, aggiungendo come le modifiche introdotte al regolamento, rispetto all'anno 2014 sono marginali e si sono rese necessarie per recepire modifiche di legge. Fa quindi l'esempio l'art. 23 del regolamento che prevede riduzioni per le utenze domestiche, modificato poichè le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti di fornitura non sono più esenti, per volontà di legge, specificando di aver previsto una riduzione del 50 per cento.

Chiede infine al consiglio l'approvazione della proposta.

Interviene il consigliere Totino il quale dà lettura della lettera a) dell'art. 25. Evidenzia poi all'art. 16, n. 9 un altro aspetto positivo. Fa quindi un riferimento al titolo 3^a dell'art. 12, n. 2 di cui dà lettura, ritenendo desumibile dal tenore della norma una inottemperanza. Preannuncia infine il voto favorevole.

Il consigliere Candelieri evidenzia la presenza di un errore all'art. 34 laddove è citato " il Commissario Straordinario" in luogo del " Consiglio comunale".

E' quindi posta ai voti dal Sindaco la proposta di rettifica dell'art. 34, come innanzi indicata che è approvata all'unanimità dei presenti.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;

- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile del servizio Finanziario ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Esame ed Approvazione del nuovo Regolamento Tari " adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 41 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione del tributo TARI, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 03/09/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) di pubblicare il presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Con successiva votazione all'unanimità la presente, stante l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Cinzia Sandulli

IL SINDACO-PRESIDENTE
Mario Migliarese

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on -line per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 31/07/2015 al 30/08/2015</p> <p>L'Addetto alla Pubblicazione Fabio Rosaria</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>
---	--



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49295, Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO TARI

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo

semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);

- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Richiamato infine l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 25 in data 27/07/2015 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese per alzata di mano

PROPONE

- 1) di approvare il “ Nuovo *Regolamento TARI* ”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 41 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione del tributo TARI Anno 2014, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 03/09/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) di pubblicare il presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi
- 4) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Resp. Servizio Finanziario

Vincenzo Larocca